REGOLAMENTO (CEE) N. 1040/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1988

relativo alla fissazione di quantitativi per l'importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 962/88 che sospende il rilascio dei titoli di importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio (3) definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 346/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 871/88 (5), prevede misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 962/88 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 984/88 (7), ha sospeso il rilascio dei titoli d'importazione per le mele da tavola originarie del Cile dal 18 al 29 aprile 1988;

considerando che il mercato delle mele da tavola nella Comunità è caratterizzato, da un lato, dall'esistenza di ingenti scorte e dalla necessità di ritiri considerevoli e, d'altro lato, da prezzi che si situano ad un livello nettamente inferiore a quello registrato nel corso della campagna precedente sui mercati dei principali paesi produttori; che i quantitativi importati dai paesi terzi, in particolare dai paesi dell'emisfero australe, superano ampiamente il volume tradizionale delle importazioni da tali paesi nella Comunità, il che rischia di creare perturbazioni gravi del mercato, suscettibili di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE e in particolare di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari; che in considerazione di queste circostanze critiche, è necessario adottare d'urgenza misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni da tali paesi, prevedendo la sospensione del rilascio dei titoli non appena le domande di titolo superino, per le differenti origini, un quantitativo complessivo che tiene conto di un ragionevole incremento delle importazioni rispetto alla media dei quantitativi importati nel corso dell'ultimo triennio;

considerando che occorre ripartire equamente detto quantitativo tra i vari paesi interessati;

considerando che per il Cile le domande di titolo d'importazione eccedono il quantitativo di riferimento; che è pertanto opportuno mantenere la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione, aventi tale origine fino al termine della campagna d'importazione 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli d'importazione per le mele da tavola di cui ai codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99 è sospeso fino alla fine del mese di agosto 1988 a partire dal momento in cui le domande di titolo d'importazione eccedono i quantitativi di seguito elencati, previa deduzione dei quantitativi relativi a titoli d'importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati:

Sudafrica:	166 000 t
Nuova Zelanda:	115 000 t
Australia:	11 000 t
Argentina:	70 000 t
Cile:	142 131 t
altri:	17 600 t

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 962/88, la data del « 29 aprile 1988 » è sostituita da quella del « 31 agosto 1988 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
(4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21.
(5) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 73.
(6) GU n. L 95 del 13. 4. 1988, pag. 10.
(7) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente